IL PUNTO COLDIRETTI
GIORNALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
[ www.ilpuntocoldiretti.it ]

# Tabacco, accordo interprofessionale erga omnes anche per il 2018-2020

Confermato per il triennio 2018-2020 l'Accordo interprofessionale per il tabacco (Ait) messo a punto dall'Organizzazione interprofessionale "Tabacco Italia". Anche per il nuovo triennio scatta, secondo quanto richiesto dal vice presidente vicario dell'Organismo, Gennarino Masiello, l'estensione erga omnes dell'Accordo in considerazione dell'elevata rappresentanza della Oi. Lo prevede il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole n.824 del 28 febbraio 2018 pubblicato il 7 marzo. L'Ait è finalizzato a garantire la massima trasparenza nel mercato del tabacco greggio e il rispetto delle regole di concorrenza tra tutti gli operatori. L'accordo ricalca quello 2015-17, ma con alcune novità. Per la prima volta è stato sottoscritto anche dai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila- Uil. E stato anche rafforzato il capitolo delle buone pratiche di lavoro agricolo con la definizione di un codice e la promozione dell'adesione delle aziende agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità insediata presso l'Inps. E' stato infine introdotto un Piano di strategia fitosanitaria nazionale per il tabacco che punta a ridurre l'impatto ambientale e a tutelare la salute dei lavoratori. Si tratta di un accordo importante per i produttori che assicura trasparenza, garanzie nella concorrenza e requisiti di qualità del tabacco made in Italy. Il decreto ricorda che il mancato rispetto delle regole contenute nell'Ait, da parte di tutti gli operatori del settore, anche non aderenti alla Organizzazione interprofessionale , in base agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, comporterà per gli inadempienti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative (decreto-legge del 29 aprile 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2105, n. 91), che possono arrivare fino al 10% del valore dei contratti, oltre a quanto previsto dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o alla possibile perdita dell'autorizzazione alla contrattazione.